

IRAP E AGEVOLAZIONI FISCALI RIFERITE AL COSTO DEL LAVORO

Incentivi di natura fiscale

Negli ultimi tempi, più volte, il Legislatore si è soffermato su questa tassa regionale e lo ha fatto in un'ottica di tagli dei costi finalizzati a diminuire il costo del lavoro.

L'art. 22, comma 7, della legge n. 183/2011 prevede un incentivo di natura fiscale che ogni Regione può attuare a partire dal 2012, strettamente correlato alla contrattazione collettiva territoriale od aziendale finalizzata alla produttività, alla qualità ed al miglioramento del servizio. Ebbene, in conformità al proprio ordinamento, ogni Ente potrà disporre la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito le somme di produttività legate a tali motivazioni, ben individuate, anche nelle modalità previste, dall'art. 26 della legge n. 111/2011. Gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni vanno ad incidere sul bilancio delle Regioni.

Alcune considerazioni si rendono necessarie.

La prima riguarda l'ampiezza territoriale dell'agevolazione. Il Legislatore nazionale non impone alcun obbligo (né poteva farlo) a tutte le Regioni: ciò significa che l'agevolazione potrebbe non essere introdotta in alcuni ambiti.

La seconda concerne l'ampiezza della deduzione: ogni Regione si regolerà come crede, potendo, ad esempio, prevedere, in relazione alle proprie compatibilità di bilancio, una deduzione totale od in percentuale.

La terza si riferisce ai contratti a contenuto formativo come l'apprendistato (in ogni sua forma) o il contratto di inserimento, almeno fino a quando i contratti in essere (che potevano essere stipulati entro il 31 dicembre 2012) arriveranno al termine: le spese sostenute per la formazione continuano, in ogni caso, ad essere escluse dalla base di calcolo.

Alcuni giorni dopo l'entrata in vigore della disposizione appena richiamata, l'Esecutivo è intervenne nuovamente sulla materia con l'art. 2 del D.L. n. 201/2011, ora convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, prevedendo agevolazioni fiscali nei confronti di chi assume a tempo indeterminato personale femminile e giovani al di sotto dei trentacinque anni di età, cosa estremamente apprezzabile sotto l'aspetto della politica occupazionale, atteso che si tratta di categorie che, oggettivamente, per una serie di motivi diversi tra di loro, hanno difficoltà di inserimento in pianta stabile nel mondo produttivo, vista l'attuale congiuntura economica e la presenza di tipologie contrattuali a tempo e "precarie".

La norma stabilisce (comma 1) che a far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, ogni datore di lavoro possa ammettere in deduzione un importo pari all'IRAP determinata secondo gli articoli 5, 5 - bis, 6, 7 e 8 del D.L.vo n. 446/1997, concernente la quota imponibile delle spese del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni

spettanti ex art. 11, commi 1 lettera a), 1 -bis, 4 - bis e 4 -bis. 1: tutto questo in deduzione dall'Ires e dall'Irpef.

Vale la pena di ricordare, sia pure in maniera concisa, come l'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 446/1997 preveda nell'ambito delle deduzioni IRAP ai fini del taglio del c.d. "cuneo fiscale" una somma pari a 4.600 euro per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato elevato a 9.200 euro nelle c.d. "Regioni svantaggiate" che sono l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Sono, parimenti, oggetto di deduzione gli importi versati, in ottemperanza alle disposizioni normative, ai fondi pensionistici complementari, alle casse ed ai fondi gestiti dalla contrattazione collettiva anche territoriale od aziendale, finalizzate alla erogazione di prestazioni integrative assistenziali e previdenziali.

Il successivo comma 2 prevede alcune ulteriori innovazioni agevolative, intervenendo sullo stesso art. 11, comma 1, lettera a) ed affermando, in via generale che:

- a) per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne o lavoratori "under" 35 , la deduzione è pari a 10.600 euro (con un aumento pari a 6.000 euro). E' appena il caso di precisare che la dizione adottata del Legislatore "età inferiore ai trentacinque anni", sembra porre (fatti salvi diversi orientamenti amministrativi) il limite massimo al giorno antecedente il compimento dell'età sopra indicata;
- b) nelle Regioni del Mezzogiorno la deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne e dei giovani al di sotto dei trentacinque anni di età è pari a 15.200 euro (anche qui con un aumento di 6.000 euro rispetto alla base originaria).

Che dire, a conclusione di questa riflessione sulle disposizioni che incentivano l'occupazione? La necessità di una profonda revisione degli stessi è ineludibile ma è, altresì, ineludibile il fatto che essi debbano essere immediatamente a disposizione di chi intenda procedere a nuove assunzioni. Non ha senso, infatti (ed è anche deleterio sotto l'aspetto operativo) che agevolazioni annunciate non siano, di fatto, disponibili se non dopo anni (perchè, ad esempio, manca il decreto attuativo "concertato" o la Conferenza Stato - Regioni non ha deliberato la ripartizione dei fondi), lasciando nella completa incertezza chi deve operare e che, nelle more di attuazione di provvedimenti dall'incerto contenuto, preferiscono trovare altre soluzioni a scapito, talvolta, di lavoratori svantaggiati.